



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.8.2008  
COM(2008) 508 definitivo

2008/0162 (CNS)

Proposta modificata di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla conclusione da parte della Comunità europea  
della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali  
e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico,  
adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone che la Comunità concluda la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso “convenzione di Città del Capo” o “convenzione”) e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (in appresso “protocollo aeronautico”), adottati nel corso della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo, dal 29 ottobre al 16 novembre 2001, sotto gli auspici congiunti dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

La convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico adottati nel 2001 sono accordi misti che rientrano parzialmente nella competenza esclusiva della Comunità. Nel 2002 la Commissione ha presentato due proposte per la loro firma e conclusione da parte della Comunità. Le proposte contenevano dichiarazioni della Comunità relative all'applicazione di disposizioni specifiche che incidono sul diritto comunitario. Dopo l'esame del comitato per le questioni di diritto civile, nell'ottobre 2003 il fascicolo è passato al COREPER ma non è stato adottato a causa di dissensi tra la Spagna e il Regno Unito sulla competenza delle autorità di Gibilterra nel quadro degli accordi misti, che sono stati poi superati nel dicembre 2007. Dal dicembre 2003 però il contesto è radicalmente cambiato in quanto sono entrati nella Comunità nuovi Stati membri e la convenzione e il protocollo non sono più aperti alla firma. Si è pertanto resa necessaria una nuova proposta.

Con queste premesse la questione è stata affrontata nella riunione del comitato per le questioni di diritto civile del 3 marzo 2008, in cui la Commissione si è impegnata a preparare una proposta modificata per la conclusione di questi strumenti internazionali. La proposta modificata incorpora i progetti di dichiarazioni della Comunità per la firma e la conclusione della convenzione e del suo protocollo in una proposta di decisione unica del Consiglio sulla loro conclusione.

La proposta sostituisce e aggiorna le seguenti proposte, presentate dalla Commissione nel 2002:

- proposta di decisione del Consiglio sulla firma da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001;
- proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001<sup>1</sup>.

### **2. COMPETENZA DELLA COMUNITÀ**

Essendo la Comunità competente in determinate materie disciplinate dalla convenzione e dal

---

<sup>1</sup> SEC(2002) 1308 definitivo/2 del 3.3.2003.

protocollo aeronautico e aventi incidenza sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>2</sup>, e sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza<sup>3</sup>, gli Stati membri non possono più ratificare autonomamente tali strumenti.

Il 29 ottobre 2001 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità, in occasione della conferenza diplomatica di Città del Capo, le disposizioni della convenzione e del protocollo aeronautico che rientravano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e che avevano un'incidenza sui suoi due regolamenti. Quattro Stati membri hanno firmato la convenzione e il protocollo aeronautico. Dall'entrata in vigore della convenzione di Città del Capo, il 1° aprile 2004, e del protocollo aeronautico, il 1° marzo 2006, la Comunità non può firmare tali strumenti internazionali, e la proposta di firma del 2003 è ormai obsoleta. La Comunità, tuttavia, può aderire alla convenzione e al protocollo aeronautico facendo le opportune dichiarazioni.

La convenzione e il protocollo aeronautico consentono alle "organizzazioni regionali di integrazione economica" di aderire in qualità di parte a tali strumenti (articolo 48 e articolo XXVII, rispettivamente). Ai fini della convenzione e del protocollo aeronautico, con "organizzazione regionale di integrazione economica" s'intende un'organizzazione avente competenza in determinate materie regolate dalla convenzione o dal protocollo e in grado di firmare, accettare e approvare tali strumenti, o di aderirvi. Questa definizione consentirà alla Comunità di aderire in qualità di parte ai due strumenti, a condizione di aver ottenuto la necessaria approvazione delle istituzioni comunitarie. Qualsiasi riferimento nella convenzione o nel protocollo a "Stato contraente" o "Stati contraenti" o "Stato parte" o "Stati parte" si applica ugualmente alla Comunità, quando ciò sia richiesto dal contesto (rispettivamente l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo XXVII, paragrafo 3).

I due strumenti prevedono che, all'atto della firma, approvazione, accettazione o adesione, la Comunità presenti una dichiarazione generale indicante le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo che rientrano nella competenza comunitaria (rispettivamente articoli 48, paragrafo 2, e XXVII, paragrafo 2). A tal fine nell'allegato I figura un progetto di dichiarazione elaborato sulla base delle competenze attuali derivanti dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, e dal regolamento (CE) n.1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000.

### **3. DICHIARAZIONI SU DETERMINATE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA COMUNITÀ**

Nel corso della conferenza diplomatica di Città del Capo del novembre 2001, la Comunità ha ottenuto di inserire alcune disposizioni che le consentono di applicare il diritto comunitario in luogo della convenzione e del protocollo aeronautico nelle materie oggetto dei richiamati regolamenti. Al momento della conclusione la Comunità dovrà effettuare le dichiarazioni sulle materie rientranti nella sua sfera di competenza esclusiva, che figurano nell'allegato II e riguardano le questioni che seguono.

---

<sup>2</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

### **3.1. Misure provvisorie (articolo 55 della convenzione e articolo X del protocollo)**

Per quanto concerne il rapporto con gli articoli 13 e 43 della convenzione, è opportuno evidenziare che costituiscono provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 solo quei provvedimenti che, nelle materie rientranti nel suo campo di applicazione, sono destinati al mantenimento di una situazione di fatto o di diritto al fine di salvaguardare diritti il cui riconoscimento è richiesto al giudice del merito<sup>4</sup>.

Inoltre, l'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in forza dell'articolo 31 del regolamento è subordinata, in particolare, alla condizione che esista un nesso effettivo fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente il cui giudice è adito<sup>5</sup>.

La Comunità dovrà dichiarare che l'organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 43 della convenzione potrà disporre le misure provvisorie di cui al suo articolo 13, se il debitore è domiciliato nella Comunità, solo in conformità dell'articolo 31 del regolamento n. 44/2001 (ex articolo 24 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee).

In virtù dell'articolo X, paragrafo 1, e dell'articolo XXX, paragrafo 2, del protocollo, l'articolo X del protocollo relativo alle misure provvisorie si applica, totalmente o parzialmente, solo se uno Stato contraente fa espressa dichiarazione a tal fine. Questo articolo include, nella lista delle misure provvisorie di cui all'articolo 13 della convenzione, anche la vendita del bene. Se fa tale dichiarazione in relazione all'articolo X, paragrafo 2, lo Stato contraente deve indicare il termine prescritto per l'ottenimento delle misure provvisorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione. Si propone che la Comunità non faccia la dichiarazione di cui all'articolo X del protocollo in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 2.

### **3.2. Insolvenza (articoli XI e XII del protocollo)**

Gli articoli XI e XII del protocollo aeronautico relativi all'insolvenza del debitore si applicano solo se lo Stato parte che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato un'espressa dichiarazione in applicazione dell'articolo XXX.

L'articolo XI disciplina le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore in caso di fallimento del debitore (variante A o B). Tali disposizioni di diritto sostanziale sono destinate a tutelare il creditore garantito da un diritto reale contro gli eventuali effetti del fallimento del debitore.

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 determina dal canto suo le regole in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione, nonché le regole sul conflitto di leggi applicabili alle procedure d'insolvenza aperte nel territorio della Comunità. Tuttavia l'articolo 5 dispone che l'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. Questo articolo enuncia una norma sostanziale di diritto internazionale privato che determina direttamente la sorte dei diritti reali sui beni immobili siti in uno Stato membro diverso da quello di apertura

---

<sup>4</sup> [Sentenza del 31 marzo 1982 C.H.W./G.J.H. \(Causa 25/81 Racc.1982, pag. 1189\).](#)

<sup>5</sup> [Sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden Maritime/Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. \(causa C-391/95, Racc.1998 pag. I-7091\).](#)

della procedura. Invece di rinviare alla legge dello Stato di apertura della procedura o alla *lex rei sitae* per determinare se i beni su cui gravano diritti reali appartengano all'attivo fallimentare, il regolamento dispone direttamente che l'apertura del fallimento non pregiudica i diritti reali su tali beni.

Ai sensi del considerando 12 del regolamento, la procedura principale d'insolvenza "ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore", quale che sia lo Stato membro nel quale il bene si trova, a meno che non venga aperta una procedura d'insolvenza territoriale in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. Ne consegue che la legge dello Stato di apertura, conformemente all'articolo 4, dovrebbe determinare quali beni fanno parte dell'attivo della procedura principale e quali ne sono esclusi. Per quanto riguarda i beni su cui gravano diritti reali, il regolamento non ne esige né l'inclusione nell'attivo della procedura principale, né l'esclusione. L'articolo 5 impone solamente che siano rispettati i diritti reali dei terzi sui beni situati nel territorio di uno Stato membro (che è Stato contraente del protocollo) diverso dallo Stato di apertura della procedura principale. Di conseguenza, anche se la legge dello Stato di apertura stabilisce che tutti i beni fanno parte dell'attivo, il titolare del diritto reale conserva tutte le prerogative connesse a tale diritto, in particolare la possibilità di liquidare il bene per essere soddisfatto. Quindi, l'articolo 5 del regolamento e l'articolo XI del protocollo hanno in comune il fatto di prevedere che un bene gravato da un diritto reale non fa parte dell'attivo fallimentare.

Ne consegue che, in virtù della giurisprudenza "*AETR*"<sup>6</sup> della Corte di giustizia, la Comunità ha competenza esclusiva ad assumere impegni esterni in materia e a decidere se sia opportuno o meno effettuare la dichiarazione di cui all'articolo XXX, paragrafo 3, tesa a indicare la variante prescelta (A o B) e il termine prescritto dall'articolo XI.

La Commissione ritiene che, quando la giurisdizione principale dell'insolvenza si trova in uno Stato membro, debba in ogni caso applicarsi il regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza in luogo della convenzione e del protocollo aeronautico. Per raggiungere questo obiettivo e preservare la certezza del diritto, la Commissione raccomanda che la Comunità non opti per l'applicazione, totale o parziale, dell'una o dell'altra variante di cui all'articolo XI del protocollo. Questa sembra essere l'unica soluzione in grado di garantire il funzionamento uniforme del regolamento (CE) n. 1346/2000 nella Comunità, laddove non sia giustificato derogarvi per il materiale aeronautico.

Ne consegue che la Comunità non effettuerà la dichiarazione di cui all'articolo XI del protocollo in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 3, né la dichiarazione di cui all'articolo XII sull'assistenza in caso di insolvenza, che è legata a quella di cui all'articolo XI, in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1.

### **3.3. Competenza del luogo d'immatricolazione**

Infine, per quanto riguarda l'articolo XXI del protocollo, non si ritiene auspicabile derogare alle disposizioni comunitarie con questa nuova regola di competenza. Se il debitore è situato nella Comunità, conformemente all'articolo 4 della convenzione, è opportuno che il diritto comunitario si applichi uniformemente. L'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo autorizza gli Stati parti a dichiarare che non applicheranno tale articolo. Si propone che la Comunità

---

<sup>6</sup> Causa 22/70.

dichiarare che non applicherà detto articolo, in modo da poter applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001.

#### **4. DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO VIII DEL PROTOCOLLO**

Essendo tutti gli Stati membri soggetti alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali fino a quando non saranno soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008<sup>7</sup>, la Commissione propone che non dichiarino, in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1, del protocollo, che applicheranno l'articolo VIII del protocollo sulla scelta della legge applicabile.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione propone al Consiglio di adottare la seguente decisione che autorizza la conclusione della convenzione UNIDROIT relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, facendo le dichiarazioni di cui sopra, il cui testo figura negli allegati I e II.

---

<sup>7</sup> GUL 177 del 4.7.2008, pag. 6.

Proposta modificata di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla conclusione da parte della Comunità europea  
della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali  
e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico,  
adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>8</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>9</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
- (2) La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso "convenzione di Città del Capo") e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (in appresso "protocollo aeronautico"), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, contribuiscono utilmente a regolamentare a livello internazionale i rispettivi settori. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni dei due strumenti relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.
- (3) La Commissione ha negoziato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.
- (4) Le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico possono aderire alla convenzione e al protocollo dopo la loro entrata in vigore.
- (5) Alcune materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

---

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>9</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>10</sup>, dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza<sup>11</sup> e dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>12</sup> sono altresì disciplinate dal dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico.

- (6) La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch'esse da questi strumenti.
- (7) Occorre pertanto che la Comunità aderisca alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico.
- (8) Ai sensi dell'articolo 48 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XXVII del protocollo aeronautico, al momento dell'adesione l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione indicante le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento dell'adesione è pertanto opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.
- (9) L'articolo 55 della convenzione di Città del Capo prevede che uno Stato contraente possa dichiarare che non applicherà l'articolo 13 o l'articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento dell'adesione alla convenzione è opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.
- (10) Gli articoli X, XI, XII e XIII del protocollo aeronautico si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXX del protocollo, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non effettuerà nessuna dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.
- (11) L'applicazione dell'articolo VIII del protocollo aeronautico sulla scelta della legge applicabile dipende anch'essa da una dichiarazione che un qualsiasi Stato contraente può effettuare in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo VIII.
- (12) Il Regno Unito resta soggetto alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>13</sup> fino a quando non sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si presume che il Regno Unito, se aderirà al protocollo aeronautico prima di allora, al momento dell'adesione presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni del richiamato regolamento.

---

<sup>10</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>11</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>12</sup> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

<sup>13</sup> GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.



- (13) È opportuno che il Regno Unito e l'Irlanda partecipino all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso "convenzione di Città del Capo") e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (in appresso "protocollo aeronautico"), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.
2. Il testo della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.
3. Nella presente decisione per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.

#### *Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.

#### *Articolo 3*

1. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità effettuerà le dichiarazioni di cui al punto I degli allegati I e II.
2. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità effettuerà le dichiarazioni di cui al punto II degli allegati I e II.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I

**Dichiarazioni generali relative alla competenza della Comunità, che la Comunità dovrà effettuare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso “convenzione di Città del Capo”) e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (in appresso “protocollo aeronautico”), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.**

### **I. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dalla convenzione di Città del Capo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza alla Comunità.**

1. La convenzione di Città del Capo dispone, all'articolo 48, che un'organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dalla convenzione, possa aderire alla stessa a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire alla convenzione di Città del Capo e procede quindi alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione di Città del Capo a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>14</sup>, sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza<sup>15</sup> e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>15</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>16</sup> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

6. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità non presenterà nessuna delle dichiarazioni consentite dagli articoli richiamati all'articolo 56 della convenzione. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito del trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell'ambito di competenza comunitaria. La Comunità si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione di Città del Capo.

## **II. Dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo aeronautico per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza alla Comunità.**

1. Il protocollo aeronautico dispone, all'articolo XXVII, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa aderire allo stesso a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire al protocollo aeronautico e procede quindi alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo aeronautico a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>17</sup>, sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza<sup>18</sup> e sul regolamento (CE)

---

<sup>17</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>18</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>19</sup>.

6. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità non dichiarerà, ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che applicherà l'articolo VIII, né presenterà nessuna delle dichiarazioni consentite dall'articolo XXX, paragrafo 3. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L'esercizio della competenza che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito del trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell'ambito di competenza comunitaria. La Comunità si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo aeronautico.

---

<sup>19</sup> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

## **ALLEGATO II**

### **Dichiarazioni che la Comunità dovrà effettuare al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico relativamente a determinate disposizioni e misure ivi contenute**

#### **I. Dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo**

In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro della Comunità, gli Stati membri soggetti al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>20</sup> applicheranno gli articoli 13 e 43 della convenzione per disporre le misure provvisorie, solo in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel quadro della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968<sup>21</sup> (articolo 24).

#### **II. Dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo XXX del protocollo aeronautico**

In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, all'interno della Comunità non si applicherà l'articolo XXI; a questa materia si applicherà il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>22</sup> per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti.

---

<sup>20</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

<sup>21</sup> GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

<sup>22</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...